



AREA 1

Ufficio: Organizzazione e Risorse Umane

## **DETERMINAZIONE**

**N. 132 del 17/02/2023**

**Oggetto: CIG: 9660901BB3 - AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ ESPRESSO SERVICE SRL PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK**

**CIG: 9660901BB3 - AVVIO TRATTATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ ESPRESSO SERVICE SRL PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK**

---

**IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

Premesso che:

- il servizio di somministrazione di cibi e bevande, attraverso i distributori automatici, riveste un ruolo essenziale per il benessere del personale e si rende opportuno mantenerlo attivo presso tutte le sedi comunali, al fine di consentire ai dipendenti di poter fruire di prodotti e bevande selezionati nei momenti di ristoro;
- l’affidamento dell’attività di somministrazione di bevande e altri prodotti a mezzo di distributori automatici nei locali di un ente pubblico è qualificabile come concessione di servizi e non appalto di servizi, in quanto tale contratto, benché presenti le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, stabilisce che il corrispettivo della fornitura è costituito unicamente dal diritto di gestione delle attività affidate e l’operatore economico si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di una tariffa (Sentenza 3377/2011 del Consiglio di Stato - Sez. V);
- con determinazione n. 841 del 22.07.2021, è stato affidato in concessione il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari (snack e prodotti freschi dolci e salati) - per i vari edifici di proprietà comunale - mediante distributori automatici - alla ditta Ge.Sa. Spa di Milano con sede in via E. Andolfato,27 - PI 00733530158;

Preso atto che si rende necessario individuare un fornitore al quale affidare l’esecuzione del servizio anzidetto, al fine di poter continuare a garantire ai dipendenti dell’Ente la somministrazione di bevande e altri prodotti a mezzo di distributori automatici;

Atteso che è stata eseguita un’indagine ricognitiva con l’Ufficio Tecnico per verificare, per ogni sede comunale, il luogo ove sono collocati o dove ricollocare i distributori automatici, nonché un sondaggio tra tutti i dipendenti dell’Ente per individuare i consumi e fare una stima sulla spesa unitaria per il consumo delle bevande e prodotti alimentari;

Considerato che è stata condotta un’indagine di mercato con alcuni operatori economici finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il soggetto cui affidare il servizio tramite la piattaforma Sintel;

Atteso che, tra le proposte valutate è risultata congrua ed adeguata alle esigenze dell’Ente quella della società Espresso Service Srl con sede in via Garibaldi, 87 a Nova Milanese (MB) PI 02960740963;

Ritenuto necessario procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto e individuato in Espresso Service Srl C.F. e P. IVA 02960740963 con sede legale in via Garibaldi, 87 a Nova Milanese (MB) il fornitore più idoneo, in quanto in possesso di comprovata esperienza professionale avendo svolto il

medesimo servizio in favore di altri Enti pubblici territoriali, oltre che di aziende operanti nel settore privato;

Rilevato che il valore massimo del servizio è stimato in € 132.580,80= al netto di imposte, calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:

- presenze stimate annuali: il dato è stato ottenuto dal prodotto tra il numero di giorni di servizio e le presenze giornaliere dei dipendenti nelle sedi comunali;
- percentuale dei consumatori e la spesa media unitaria giornaliera: il dato è stato ottenuto tenendo conto dei risultati emersi a seguito di sondaggio interno sottoposto a tutti i dipendenti relativamente all'uso dei distributori automatici già presenti;
- valore di un'eventuale proroga tecnica ex art. 106, co. 11, del D. Lgs. 50/2016 per un massimo di sei (6) mesi.

Considerato che tale stima è stata effettuata, in applicazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l'individuazione della procedura di gara, l'acquisizione del C.I.G. e il versamento del contributo dovuto all'ANAC);

Ritenuto opportuno, in considerazione della particolarità e della tipologia del servizio, stabilire la durata del contratto in 30 (trenta) mesi, riservandosi anche la facoltà di procedere alla proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per il periodo massimo di 6 (sei) mesi ed entro il limite di € 22.096,80;

Evidenziato che l'Ente si riserva anche la facoltà di prevedere modifiche al contratto, nei casi di legge previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, altresì, che per il presente affidamento non è necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro e che pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero);

Richiamata la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. la quale:

- a  
l'articolo 1 dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";

- a  
l'articolo 1, comma 2, lett. a), disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante proceda all'affidamento diretto per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti

locali:

- a facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- il presente approvvigionamento ha un valore di € 132.580,80= al netto di imposte, calcolato come sopra precisato;
- ai sensi e per effetto dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 è possibile disporre l'affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00;
- vi sono quindi i presupposti per disporre l'affidamento diretto ai sensi del richiamato articolo 1, comma 2 - lett. a), della Legge n. 120/2020, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Richiamato l'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 che per le modalità di affidamento di cui al medesimo articolo prevede che la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente;

Dato atto che per la presente procedura non ricorrono particolari esigenze che giustificano la richiesta delle garanzie provvisorie sopra citate, per cui le stesse non verranno richieste;

Dato atto che in relazione alla procedura in oggetto è stato richiesto all'A.N.AC. sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il CIG (codice Identificativo Gara) 9660901BB3;

Richiamato l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il capitolato prestazionale e d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e la lettera di richiesta preventivo;

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del DL. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l' art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di avviare la trattativa mediante la piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia denominata "Sintel - Aria S.p.A." per l'affidamento diretto alla società Espresso Service Srl C.F. e P. IVA 02960740963 con sede legale in via Garibaldi, 87 a Nova Milanese (MB), in ossequio al principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 Codice degli Appalti, della concessione in uso di spazi di proprietà comunale per l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande e snack presso le sedi del Comune di Rho" in oggetto, secondo le condizioni di seguito evidenziate, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

2. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

Fine da perseguire	Avvalersi del servizio di Concessione in uso di spazi di proprietà comunale per l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande e snack presso le sedi del Comune di Rho
Oggetto del contratto	Concessione in uso di spazi di proprietà comunale per l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande e snack presso le sedi del Comune di Rho
Durata del contratto	Trenta (30) mesi.
Opzioni e Variazioni	Il Comune potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto: A) la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per il periodo massimo di 6 mesi (comprensivo della stima di incremento del 20% del valore contratto e

	oscillazione premi); B) la facoltà di prevedere modifiche al contratto, nei casi di legge previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Modalità di scelta delcontraente	Il servizio sarà affidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 ss.mm.ii., mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00.
Forma del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto, il contratto è concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Clausole essenziali	Le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione e nell'allegato Capitolato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Requisiti generali	- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di affidamento ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. - Inesistenza del divieto di contrattare di cui all'art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
Subappalto	Il soggetto risultato affidatario non può subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto della concessione, a pena di risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

3. di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- All. 1 - Capitolato prestazionale e oneri e i relativi allegati;
- All. 2 - Elenco Sedi comunali
- All. 3 - Lettera di richiesta preventivo
- All. A - D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo e Dichiarazione integrativa;
- All. B - Patto di integrità;
- All. C - Informativa Privacy;
- All. D - Indicazioni operative.

4. di dare atto che l'affidamento in oggetto non comporta oneri di spesa alcuni per l'Ente in quanto il rischio operativo-economico del servizio è a carico dell'affidatario, le spese dovranno essere sostenute interamente dal soggetto affidatario il cui ricavato deriverà esclusivamente da quanto corrisposto dall'utenza per l'acquisto dei prodotti e inoltre l'affidatario dovrà riconoscere all'Amministrazione una percentuale dei ricavi netti maturati;

5. di dare atto che il CIG acquisito per il presente affidamento è 9660901BB3;

6. di nominare responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dr.ssa Patrizia Caliano.

IL DIRETTORE AREA 1

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Marcocchia dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

EMANUELA MARCOCCIA in data 17/02/2023